**REGOLAMENTO: Viaggi di Istruzione – Visite di Istruzione**

**Premessa**

Al fine di corrispondere alle esigenze operative di cui trattasi, nel richiamare le istituzioni scolastiche alla priorità di garantire la tutela dell'incolumità dei partecipanti, come del resto ribadito dalla più recente giurisprudenza, si ritiene opportuno precisare che l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di istituto o di circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994). A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 - 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

La normativa di cui sopra, contiene comunque una serie di riferimenti che è sempre bene tenere presenti soprattutto sui temi della sicurezza, della responsabilità e della eventuale scelta dell'agenzia di viaggi.

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento, si applica a:

• viaggi d'istruzione in località italiane o estere.
• visite guidate presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico artistico e parchi naturali della durata di una giornata o più.
• viaggi connessi ad attività sportive : escursioni, campeggi, settimane bianche, campi scuola, partecipazione a manifestazioni sportive varie

I viaggi di istruzione e le visite di istruzione nel regolamento verranno nel seguito riassunti e citati con il nome di "attività".

**Art. 2 - Finalità**

"Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri dell'Istituto, volti alla promozione personale e culturale degli allievi ed alla loro piena integrazione scolastica e sociale (C.M.623/96).

Le attività descritte all'art.1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e ***vanno considerate parte integrante delle lezioni***. Esse devono dimostrare in forma non generica di essere finalizzate ad almeno uno dei seguenti obiettivi:

• sviluppo della socializzazione e delle capacità di collaborazione e autocontrollo
• sviluppo della personalità dei giovani e della coscienza critica
• migliore conoscenza delle istituzioni pubbliche – del patrimonio storico, artistico, tecnico

scientifico delle attività e realtà economiche e produttive
• esercizio dell'attività sportiva
• orientamento scolastico degli studenti.

**Art. 3 - Responsabilità della programmazione**

Il Consiglio di Classe è responsabile della programmazione delle attività descritte all'art.1 e del rispetto delle finalità e mete proposte,( D.P.R. 275/1999 ), recependo eventualmente i suggerimenti contenuti nelle C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96.

A puro titolo esemplificativo:

( ***...Si suggerisce, quindi, la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione. )***

***(...- riguardo alla scuola media, gli spostamenti possono avvenire sull'intero territorio nazionale. Limitatamente alle terze classi, gli uffici scolastici provinciali potranno eccezionalmente autorizzare, osservando con particolare rigore le dovute cautele, viaggi in Europa per la visita ad importanti organismi internazionali , ovvero viaggi connessi con manifestazioni culturali di risonanza internazionale o programmati in conseguenza dell'adesione ad iniziative internazionali.)***

***(...Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore contemplato al primo capoverso del presente punto, nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità della menomazione.)***

Il Consiglio di Classe gestisce la programmazione delle attività e le approva a maggioranza.

**Art. 4 – Partecipazione**

Secondo quanto suggerito dalle C.M. n. 291 del 14/10/92 e n. 623 del 2/10/96 [**...**]***Nessun viaggio può essere effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi.*** Salvo quanto citato nel presente articolo.

La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le stesse devono perseguire, è estesa a tutti gli studenti, salvo quanto deciso dal Consiglio di classe in base al Regolamento di disciplina.
Esiste la possibilità di organizzare "viaggi di istruzione di istituto" in luogo di "viaggi di istruzione di classe". La partecipazione al viaggio in questo caso non è più ristretta ad un solo gruppo classe, bensì a gruppi di alunni delle varie classi, omogenee e non. In tali casi non è applicata la regola dei 2/3.
I viaggi di istruzione di istituto possono inoltre essere organizzati anche in collaborazione con altri istituti scolastici. Tale scelta consente una maggiore socializzazione di studenti e studentesse ed anche una condivisione di docenti diversi, con competenze e peculiarità differenti e complementari che possono migliorare notevolmente la riuscita del viaggio di istruzione.

**Art. 5 - Durata e periodo di effettuazione**

L'effettuazione delle visite e dei viaggi potrà essere scaglionata nell'arco dell'anno scolastico in modo da non sottrarre tempi eccessivi alle normali lezioni in classe e al buon funzionamento dell'attività didattica, tranne che per l'effettuazione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, partecipazione a manifestazioni e/o eventi culturali.
Si consiglia, in generale, l'esclusione di:
• gennaio e maggio in quanto è intensa l'attività di verifica in chiusura rispettivamente del 1° quadrimestre e dell'anno scolastico in prossimità dello scrutinio finale;
• i giorni di scrutinio e di altre attività istituzionali programmate dal Collegio dei Docenti.

Non rientrano nella presente disposizione le uscite didattiche che sono effettuate all'interno dell'orario di funzionamento della scuola.

**Art. 6 - Limiti di spesa**

Al fine di garantire la massima adesione degli studenti, ciascun Consiglio di Classe potrà concordare con i Rappresentanti dei Genitori un limite di spesa sufficientemente contenuto per ciascuna delle attività previste dal presente Regolamento.

**Art. 7 – Accompagnatori**

La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel numero di uno ogni quindici studenti partecipanti, e di un supplente per ciascuna classe.
Nel caso la partecipazione sia di più classi, la presenza di un accompagnatore ogni 15 alunni è da considerarsi sul numero totale degli allievi. Qualora il viaggio preveda la suddivisione in gruppi di lavoro è necessario prevedere comunque un accompagnatore ogni 15 alunni.
Qualora il Consiglio di Classe lo ritenga opportuno, in casi particolari, può essere prevista la presenza dei genitori, non sostitutiva dei docenti nel numero e nei ruoli.
La scelta dei docenti dovrà avvenire prioritariamente, ma non esclusivamente, all'interno del Consiglio di Classe che propone l'attività. Per ciascuna attività verrà designato un capogruppo il quale sarà il referente prioritario dell'organizzazione.
I docenti accompagnatori informeranno gli Organi Collegiali ed il Capo d'Istituto degli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio, con riferimento al servizio fornito dall'agenzia, ditta di trasporto, strutture ricettive ecc.

**Art. 8 – Programmazione**

La programmazione delle attività e la proposta al Dirigente Scolastico, devono avvenire entro il 30 novembre. Si dovranno individuare:
• gli itinerari del programma delle attività compatibili con il percorso formativo
• i docenti accompagnatori disponibili
• il periodo di effettuazione delle attività.

Le attività che possono richiedere una programmazione non sempre effettuabile con ampio anticipo, quali visite della durata massima di una giornata ad aziende, impianti, mostre, convegni, fiere, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, possono essere richieste anche nel corso dell'anno scolastico e comunque preferibilmente almeno 15 giorni prima della loro effettuazione.
La Segreteria procederà a prendere accordi finanziari con l'agenzia di viaggi o altro ente turistico, i quali assicurino non soltanto i prezzi migliori, ma anche le più sicure garanzie riguardanti il viaggio ed il soggiorno.

**Art. 9 - Criteri per organizzare eventuali attività per i non partecipanti ai viaggi di istruzione**

Gli studenti che non partecipano alle attività del presente regolamento, non sono esonerati dalla frequenza scolastica. La scuola, in accordo alle proprie esigenze organizzative, potrà predisporre variazioni all'orario di lezione e/o attività integrative, di supporto e di approfondimento su suggerimento del Consiglio di Classe.

**Art. 10 - Fase organizzativa**

In viaggio:

Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, si preoccupino di:

a) controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini e sedili rotti, impianto di riscaldamento non funzionante ecc.);
b) assicurarsi delle sempre buone condizioni psico-fisiche dell'autista;

In albergo:

a) Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a controllare le camere che siano funzionanti e che non ci sia nulla di rotto o mancante;

b) Gli studenti devono avere sempre con sé il numero di telefono del capogruppo e conoscere il programma del viaggio.

**Art. 10 – Partecipazione degli alunni con disabilità**

Con la Nota dell'11 aprile 2012 n. 2209, il Ministero dell'istruzione, ha fornito chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e visite di istruzione, per alunni e studenti con disabilità, precisando che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole .
La stessa Nota afferma che la precedente normativa relativa ai viaggi di istruzione non viene abrogata, ma "costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, pur non rivestendo più carattere prescrittivo".

A questo proposito, per gli alunni e studenti con disabilità, la Nota del Dipartimento per i Servizi nel Territorio dell'11 aprile 2002 n. 645, che riprende la Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, precisa:
"l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali; *agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia"*.

L'alunno disabile necessita di un accompagnatore che non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Per i viaggi che prevedono pernottamento, nei casi di handicap grave, durante le ore notturne è necessaria la presenza di un familiare o di un delegato dalla famiglia.

Le spese per la partecipazione dell'accompagnatore non devono essere a carico dell'alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della Legge del 1 marzo 2006 n. 67, della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

**Art. 11 – Assunzione di farmaci e terapie**
Nel caso in cui un alunno o studente con o senza disabilità abbia necessità di prendere farmaci o seguire terapie, sarà opportuno incaricare una persona che lo segua durante la gita stessa e accordarsi precedentemente con i genitori, i quali dovranno garantire che l'alunno abbia tutto il necessario sia per la terapia da seguire, sia per gestire le emergenze.

**Art. 12 – Modalità di pagamento**
È preferibile che ogni alunno provveda al pagamento della quota di viaggio tramite bollettino su c/c postale secondo le date indicate nel programma, e che restituisca alla Scuola l'attestazione di pagamento.

Note:

**La scuola può stabilire anche i compensi per i docenti accompagnatori**

La finanziaria 2006 e la legge 78/2010 hanno abolito i compensi a cui avevano diritto i docenti che accompagnavano gli alunni nei viaggi in Italia e all'estero. Oggi l'unico compenso possibile può essere attribuito a carico del fondo di istituto, in base all'art. 88, c. 2, lettera "k" che stabilisce la possibilità di retribuire con il fondo "compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o di istituto nell'ambito del POF".

La procedura da seguire è la seguente:

1. il collegio dei docenti inserisce i viaggi di istruzione nel POF, dopo aver accertato la disponibilità del personale ad accompagnare i ragazzi, con un compenso a carico del fondo;
2. il consiglio di istituto delibera l'attuazione dei viaggi di istruzione e la spesa relativa;
3. la contrattazione di istituto, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce l'entità del compenso (orario o forfettario), che viene liquidato al rientro del viaggio e –comunque- non oltre il 31 agosto (art. 6, c. 4 del CCNL).